

Sezione: SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 483

Anno: 2014

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 10/12/2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA
REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Pino ZINGALE

Presidente f.f.

dott. Vincenzo LO PRESTI

Consigliere

dott. Valter Camillo DEL ROSARIO

Consigliere

dott. Guido PETRIGNI

Consigliere

dott. Francesco ALBO

I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N. 483/A/2014

nel giudizio in materia di pensione civile iscritto al n. 4749 del registro di segreteria promosso ad istanza dell'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Assumma e Tiziana Giovanna Norrito, nei confronti di S. B., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Martinico e della Prefettura di Palermo, per la riforma della sentenza n. 428/2013 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 7 agosto 2013.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 27 novembre 2014 il relatore Consigliere Pino Zingale, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'I.N.P.S. e l'avv. Salvatore Martinico per l'appellato; non costituita la Prefettura.

F A T T O

S. B., primo dirigente della Polizia di Stato, il 1° aprile 2002 veniva posto in congedo per limiti d'età, iniziando a fruire del trattamento provvisorio di pensione.

Con decreto n. 3601 del 7/3/2005 la Prefettura di Palermo determinava il trattamento di pensione definitivo quantificandolo in € 68.504,94.

Con DP n. 20076 del 14/5/2007 la medesima Amministrazione, in sede di liquidazione della pensione privilegiata, commetteva un errore nell'attribuzione dell'indennità perequativa (€ 12.516,53 in luogo di € 6.898,38) che avrebbe dovuto essere corrisposta in base alla qualifica rivestita e non in base al trattamento economico dirigenziale goduto. Pertanto, rideterminava in € 64.660,38 l'importo della pensione.

In applicazione di tale ultimo provvedimento, l'Istituto previdenziale, con nota del 10/11/2008, comunicava al pensionato l'avvenuto accertamento a suo carico di un debito € 18.273,83 derivante dal conguaglio tra quanto erogato e quanto dovuto per il periodo dal 1/4/2002 al 30/11/2008, determinando l'ammontare della ritenuta in € 304,5 da applicare fino al 30/11/2013.

Con DP 20078 del 13/1/2009 la Prefettura rideterminava in via definitiva la pensione ordinaria.

Con ricorso depositato in data 20/5/2011, il pensionato impugnava la nota dell'INPDAP di partecipazione del debito contestando la legittimità del recupero dell'indebito generato a seguito della percezione, in buona fede e per un significativo lasso di tempo, di emolumenti pensionistici in misura ritenuta superiore al dovuto.

Il Giudice di prime cure evidenziava come non assumesse alcun rilievo la circostanza che l'importo, per il quale era stato adottato il provvedimento oggetto di impugnazione, risultasse integralmente compensato con le somme dovute al ricorrente a titolo di arretrati della pensione privilegiata, nelle more riconosciuta spettante, in quanto l'elisione delle reciproche partite debitorie e creditorie è un mezzo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento che non altera la natura delle posizioni, le quali rimangono connotate dai tratti genetici originari. Sicché il debito per il quale l'Amministrazione ha assunto iniziative recuperatorie, rimarrebbe un debito la cui sussistenza e consistenza può essere oggetto di verifica giudiziale anche laddove il pensionato, cui lo stesso è imputato, non sia chiamato materialmente a versare alcunché per effetto di un controcredito verso l'Ente previdenziale sorto per un titolo del tutto autonomo.

Osservava, quindi, come nella vicenda fosse incontrovertito che la modifica del provvedimento di pensione è conseguente alla rilevazione, prima della maturazione di un triennio dalla determinazione del trattamento definitivo, di un errore afferente il computo di un elemento della pensione e, pertanto, affermava sussistere le condizioni per intraprendere, in base alla norma sopra indicata, l'iniziativa di correzione e quest'ultima è, perciò idonea ad esplicare effetti sull'ammontare della pensione erogabile per il futuro.

Rileva, però, che sebbene la modifica del trattamento avesse avuto luogo con modalità compatibili con le prescrizioni recate dalla disciplina di riferimento, tuttavia, non corretto appariva il recupero degli importi indebitamente erogati al pensionato. E ciò per effetto dell'affidamento sulla situazione protratta per un significativo lasso di tempo e sulla conseguente legittima aspettativa che tale protratta situazione di vantaggio ha ingenerato nel beneficiario.

Avuto riguardo alla sequenza degli avvenimenti. Infatti, appariva evidente che la produzione dell'errore fosse addebitabile esclusivamente all'Amministrazione e doveva escludersi qualsiasi concorso del pensionato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte doveva essere dichiarata l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate.

Al parziale accoglimento del ricorso si statuiva la condanna dell'Amministrazione alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria.

Avverso la sentenza interponeva appello l'I.N.P.S. con atto depositato il 7 agosto 2013, rappresentando che il conguaglio effettuato a seguito del provvedimento n. 20078 del 13 gennaio 2009, era stata proprio un'operazione contabile frutto dell'annullamento del provvedimento n. 20076/2007. A seguito dell'annullamento, le somme che erano state trattenute sarebbero state restituite con la rata di aprile 2010, sicché l'eventuale esecuzione della sentenza de qua costituirebbe una duplicazione di pagamento in favore del ricorrente.

Sostiene l'appellante che col nuovo e sostitutivo conteggio sarebbe stata considerata la pensione effettivamente pagata prima del conteggio che aveva dato luogo all'indebito.

In via subordinata chiede che, in ogni caso, sia annullata la statuizione

relativa ad interessi e rivalutazione monetaria sulle somme debende.

Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.

Si è costituito in giudizio S. B., con memoria depositata il 25 febbraio 2014, e nel contestare le domande ed eccezioni dell'I.N.P.S., ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 27 novembre 2014, non rappresentata la Prefettura, le parti presenti hanno ulteriormente illustrato e confermato le domande di cui agli atti scritti.

DIRITTO

Il thema decidendum sottoposto all'esame di questa Sezione è collegato alla correttezza dell'operazione contabile effettuata a seguito, prima, dell'emissione del decreto n. 3601 del 7/3/2005 la Prefettura di Palermo, che determinava il trattamento di pensione definitivo dell'odierno appellato, quantificandolo in € 68.504,94 e, poi, del DP n. 20076 del 14/5/2007 con il quale, la medesima Amministrazione, in sede di liquidazione della pensione privilegiata, commetteva un errore nell'attribuzione dell'indennità perequativa (€ 12.516,53 in luogo di € 6.898,38) che avrebbe dovuto essere corrisposta in base alla qualifica rivestita e non in base al trattamento economico dirigenziale goduto. Pertanto, rideterminava in € 64.660,38 l'importo della pensione, provvedimento poi annullato.

In applicazione di tale ultimo provvedimento, l'Istituto previdenziale, con nota del 10/11/2008, comunicava al pensionato l'avvenuto accertamento a suo carico di un debito € 18.273,83 derivante dal conguaglio tra quanto erogato e quanto dovuto per il periodo dal 1/4/2002 al 30/11/2008, determinando l'ammontare della ritenuta in € 304,5 da applicare fino al 30/11/2013.

Con DP 20078 del 13/1/2009 la Prefettura rideterminava in via definitiva la pensione ordinaria.

In quella sede era stata effettuata un'operazione contabile, frutto dell'annullamento del provvedimento n. 20076/2007, e le somme che erano state trattenute erano state restituite con la rata di aprile 2010.

Il Giudice di prime cure ha sostenuto che non assumesse alcun rilievo la circostanza che l'importo, per il quale era stato adottato il provvedimento oggetto di impugnazione, risultasse integralmente compensato con le somme dovute al ricorrente a titolo di arretrati della pensione privilegiata, nelle more riconosciuta spettante, in quanto l'elisione delle reciproche partite debitorie e creditorie è un mezzo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento che non altera la natura delle posizioni, le quali rimangono connotate dai tratti genetici originari. Sicché il debito per il quale l'Amministrazione ha assunto iniziative recuperatorie, rimarrebbe un debito la cui sussistenza e consistenza può essere oggetto di verifica giudiziale anche laddove il pensionato, cui lo stesso è imputato, non sia chiamato materialmente a versare alcunché per effetto di un controcredito verso l'Ente previdenziale sorto per un titolo del tutto autonomo.

Osservava, quindi, come nella vicenda fosse incontrovertito che la modifica del provvedimento di pensione è conseguente alla rilevazione, prima della maturazione di un triennio dalla determinazione del trattamento definitivo, di un errore afferente il computo di un elemento della pensione e, pertanto, affermava sussistere le condizioni per intraprendere, in base alla norma sopra indicata, l'iniziativa di correzione e quest'ultima è, perciò idonea ad esplicare effetti sull'ammontare della pensione erogabile per il futuro.

Rileva, però, che sebbene la modifica del trattamento avesse avuto luogo con

modalità compatibili con le prescrizioni recate dalla disciplina di riferimento, tuttavia, non corretto appariva il recupero degli importi indebitamente erogati al pensionato. E ciò per effetto dell'affidamento sulla situazione protratta per un significativo lasso di tempo e sulla conseguente legittima aspettativa che tale protratta situazione di vantaggio ha ingenerato nel beneficiario.

Avuto riguardo alla sequenza degli avvenimenti. Infatti, appariva evidente che la produzione dell'errore fosse addebitabile esclusivamente all'Amministrazione e doveva escludersi qualsiasi concorso del pensionato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte doveva essere dichiarata l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate.

Tali affermazioni, se per un verso appaiono condivisibili, per altro verso non colgono nel segno là dove non tengono conto che da parte dell'Amministrazione non si è posto in essere, per come risulta dagli atti, un'operazione di conguaglio, ma si è proceduto alla restituzione delle somme che erano state trattenute a titolo di indebito.

L'esecuzione del giudicato della sentenza di primo grado, pertanto, realizzerebbe una vera e propria duplicazione restitutoria dell'indebito, anche se, per il vero, la formula dubitativa – "somme eventualmente trattenute" – lascerebbe ampio spazio ad una regolazione conforme in sede di eventuale ottemperanza.

Poiché risulta provato che le somme trattenute sono state già restituite all'interessato con la rata pensionistica di aprile 2010, l'appello va accolto e la sentenza annullata limitatamente alla statuizione di restituzione all'interessato delle ritenute effettuate e dei conseguenti accessori.

Sul profilo degli accessori, peraltro, poiché l'importo costituisce oggettivamente, anche dal lato del percipiente, un indebito, non potrebbe, in ogni caso, essere riconosciuto al pensionato il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme da restituirgli (v., in terminis, Sezione I appello, n. 18/2008; 81/2008; 404/2010; Sezione Appello Sicilia n.70/2008; n.252/2010).

L'appello, in conclusione, deve essere accolto.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata relativamente alla statuizione di restituzione delle somme trattenute al pensionato, con rivalutazione ed interessi legali. Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 novembre 2014.

IL PRESIDENTE f.f. ESTENSORE

F.to (Pino Zingale)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 10/12/2014

Il Direttore della Segreteria

F.to (Nicola Daidone)